

Reg. N. 59 del 20 DIC. 2012



Comune di Riccione

-Provincia di Rimini-

OGGETTO: CONTRATTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E MANUTENZIONE VERDE DEL COMUNE DI RICCIONE

L'anno 2012 (duemiladodici), addì 28 (ventotto) del mese di Dicembre, presso la Residenza Comunale, in Riccione, V.le Vittorio Emanuele II, n.2, con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge:

TRA

- il Comune di Riccione, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00324360403, in persona dell'Arch. Gilberto Facondini, nato a Saludecio (RN) il 25 settembre 1964, domiciliato per la carica presso la residenza comunale, Dirigente del Settore Ambiente e Demanio, che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente che rappresenta, ai sensi dell'art. 107, comma 3, D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 71, comma 8, del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con atto giuntale n. 45/2000, nonché in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 31.05.2012, e successiva delibera della Giunta comunale n. 450 del 29/11/2012;

E

la GEAT S.p.a., Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Rimini: 02418910408, R.E.A. della C.C.I.A.A. di Rimini n. RN-261957, con sede in Riccione, Via Lombardia n.17, in persona del Sig. Alessandro Casadei, nato a Rimini (RN), il 19.02.1972, nella sua qualità di Presidente del

Consiglio di Amministrazione avente i poteri per la stipulazione del presente atto in forza delle vigenti disposizioni statutarie, nonché in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2011, che si conserva in atti; con l'assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Lia Piraccini;

PREMESSO

Che con delibera di C.C. n. 10 del 13.03.2003 il Comune di Riccione decideva di approvare l'affidamento "in, house" a favore di GEAT S.p.A del servizio di progettazione, dell'organizzazione e della gestione del servizio manutenzione verde;

Che l'affidamento del servizio in argomento dal Comune di Riccione alla GEAT S.p.A. veniva regolato da apposito contratto di servizio tuttora in vigore e sottoscritto in data 22 Maggio 2003;

Che successivamente GEAT S.p.A. presentava un progetto per la propria trasformazione da Società di gestione di servizi pubblici locali in società strumentale ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 248 del 04/08/2006 (c.d. Legge Bersani);

Che la c.d. Legge Bersani considera *"strumentali all'attività delle Pubbliche Amministrazioni locali i servizi erogati da società a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'Ente di riferimento e con il quale il medesimo provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali"*;

Che effettivamente anche il servizio di progettazione, dell'organizzazione e della gestione del servizio manutenzione verde rientra nella categoria di servizi strumentali ex art. 13 L. 248/2006;

Che l'Assemblea Straordinaria dei soci di GEAT S.p.A. in data 25.03.2011 condivideva il progetto di trasformazione in società strumentale ai sensi dell'art. 13 della L. 248/2006 approvando le conseguenti e necessarie modifiche statutarie;

Che in conseguenza di ciò la Società è, a seguito di tale modifica, ad ogni effetto

Società strumentale;

Che il nuovo oggetto sociale della GEAT S.p.A., trasformata in Società strumentale, oggi prevede, tra l'altro, anche il servizio di progettazione, dell'organizzazione e della gestione del servizio manutenzione verde;

Che conseguentemente occorre procedere ad adeguare anche i contratti di servizio in vigore con GEAT S.p.A. alla nuova natura di quest'ultima quale Società strumentale, dando atto che la stessa con la sottoscrizione del presente dichiara di agire nel pieno rispetto della normativa vigente;

Che pertanto il contratto in essere viene riscritto, così come di seguito riportato, in forma di testo coordinato esclusivamente in ragione delle disposizioni nel frattempo intervenute;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 -OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 Il Comune affida al Gestore, che accetta la gestione, per tutta la durata del presente contratto, del servizio di manutenzione ed incremento delle aree di Verde Pubblico del Comune di Riccione come specificato nel successivo articolo 2), ivi compresa anche la manutenzione di giochi e panchine ubicati in dette aree.

Il servizio consiste in: potatura alberature; taglio piante pericolanti; potatura siepi lungomare e parchi; taglio erba; diserbo banchine stradali, viali con marciapiede, aiuole fiorite; innaffiamento fioriture, prati, aiuole, giardini, ecc.; vangature con concimazione naturale; fioriture primaverili/estive/autunnali, aiuole fiorite; pulizie giardini scuole/asili; messa a dimora di alberatura; ripasso tutori; manutenzione giochi, percorsi vita, tavoli e panchine.

ART. 2 -CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

2.1 Il Gestore si obbliga a:

predisporre ed organizzare il servizio di manutenzione ed incremento del Verde Pubblico sul territorio di cui al precedente articolo 2) – “Consistenza delle aree verdi da curare – Caratteristiche e frequenza del servizio programmato”, conservato in atti; provvedere alla gestione del servizio di cui sopra ad essa affidato assicurando la assoluta continuità dello stesso, fatte salve dimostrate cause di forza maggiore; adeguare progressivamente la qualità del servizio alle norme di legge ed agli obiettivi di gestione; effettuare la regolare manutenzione ordinaria degli impianti, delle attrezzature e delle opere ad essa affidati; sollevare il Comune da ogni azione di responsabilità per danni che dovessero derivare a seguito della gestione del servizio o dalla esecuzione di opere inerenti lo stesso scopo; provvedere alla eventuale estensione del servizio come da programma e corrispettivo da concordare con il Comune in base al “Preziario delle prestazioni”, depositato in atti.

ART. 3 -CONSISTENZA DELLE AREE VERDI DA CURARE

3.1 Le aree verdi da curare oggetto dell'affidamento di cui alla presente convenzione, coincidono con quelle di cui all'atto sopra richiamato - “Consistenza delle aree verdi da curare – Caratteristiche e frequenza del servizio programmato”.

Sono comunque escluse le aree di pertinenza degli impianti sportivi.

3.2 Sono escluse dalla manutenzione in carico al Gestore tutte le nuove aree verdi ed arredi fino all'atto del collaudo.

ART. 4 -CARATTERISTICHE E FREQUENZA DEL SERVIZIO

4.1 Per quanto concerne le caratteristiche e la frequenza del servizio, il Gestore si impegna sin da ora ad osservare gli standard minimali di qualità enunciati nell'atto – “Consistenza delle aree verdi da curare – Caratteristiche e frequenza del servizio programmato”.

ART. 5 -DURATA

5.1 La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e durata sino al 31.12.2024 (scadenza prevista nel contratto originario) o termini più limitati qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'Art 14.2 e sempre che non intervengono i casi di revoca o di risoluzione contrattuale previsti ai successivi articoli 15) e 16) della presente convenzione.

5.2 Alla scadenza del contratto, il Comune potrà procedere ad una gara per l'affidamento del servizio dando comunicazione al Gestore almeno sei mesi prima della pubblicazione del bando di gara.

ART. 6 -OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

6.1 La gestione dei servizi oggetto della presente convenzione verrà effettuata dal Gestore a proprio nome, e a proprio rischio, a mezzo di personale ed organizzazione propri.

6.2 Il Gestore risponderà interamente per ogni difetto di mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi nonché dei conseguenti danni a persone o cose per l'intera durata della convenzione, sollevando il Comune ed i suoi obbligati da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

6.3 Il Gestore, contestualmente all'affidamento del servizio, dovrà avere stipulato idonea polizza assicurativa RCT ed RCO, producendo copia al Comune.

6.4 Tutte le opere da realizzare e tutti gli incrementi di beni che si renderanno necessari dovranno essere programmati dal Gestore ed i relativi lavori potranno essere eseguiti direttamente dallo stesso o appaltati a ditte in possesso dei necessari requisiti, anche nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

6.5 Tutti gli impianti, beni durevoli, attrezzature, acquistati, acquisiti od eseguiti dall'Azienda durante la gestione del servizio, resteranno di proprietà del Gestore.

6.6 Il Gestore nell'espletamento del servizio concesso dovrà sempre osservare e far



osservare le vigenti norme di legge e tenere sollevato ed indenne, sia civilmente che penalmente, il Comune da ogni e qualsiasi danno che derivasse a terzi in conseguenza della esecuzione del servizio previsto con il presente atto.

6.7 Qualora nell'esecuzione dei lavori il Gestore danneggiasse opere di terzi, dovrà provvedere al risarcimento dei danni.

6.8 Il Gestore si impegna ad adempiere, per quanto di sua competenza, alle disposizioni previste nel Regolamento Comunale del verde approvato con delibera del C.C. n° 70 in data 25.07.2002, conservato in atti.

ART. 7 -CONDIZIONI PARTICOLARI DI SERVIZIO

7.1 Il servizio di cui alla presente convenzione dovrà essere continuo, salvo il caso di forza maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1218 C.C..

7.2 Il Gestore provvederà ad organizzare un servizio operativo 24 ore su 24 (c.d. servizio di reperibilità) per la ricezione di segnalazioni telefoniche di richieste di interventi di somma urgenza.

ART. 8 -CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

8.1 Le parti danno atto che il corrispettivo a carico del Comune, per i servizi indicati all'articolo 1) da svolgere sulle aree di cui all'articolo 2), come specificati nell'atto - "Consistenza delle aree verdi da curare - Caratteristiche e frequenza del servizio programmato", relativamente all'anno 2012, è fissato in EURO 1.658.300,00= (unmilionesecicentocinquantottomilatrecentoeuro/00) oltre I.V.A., (somma comprensiva degli adeguamenti già previsti nel contratto originario).

8.2 L'erogazione del corrispettivo, da parte del Comune, avverrà in quattro rate trimestrali anticipate a decorrere dal mese di Gennaio.

8.3 Inoltre, qualora il Comune intenda incaricare il Gestore di eseguire lavori straordinari rispetto a quanto previsto nell'atto sopra richiamato - "Consistenza delle

aree verdi da curare. - Caratteristiche e frequenza del servizio programmato”,
verranno adottati i costi unitari previsti nell'atto - “Preziario delle prestazioni”, in
atti.

ART. 9-AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

9.1 Il corrispettivo, inteso come compenso del servizio di manutenzione ordinaria
come sopra esplicitato, sarà determinato annualmente, in via anticipata, tenendo
conto della qualità dei servizi da rendere, delle aspettative future, delle opere da
eseguire, dei costi di gestione, degli oneri finanziari attribuiti, in modo che sia
garantita la copertura integrale dei costi di esercizio e del capitale di investimento,
dando atto che eventuali economie andranno a ridurre l'importo corrispondente
nell'annualità successiva.

9.2. Per l'anno 2012 il corrispettivo per i servizi di cui al punto 1) è stato determinato
nell'entità prevista dall'articolo 8).

Per gli anni successivi, le variazioni annue del corrispettivo dovranno tenere conto
del: tasso di variazione medio annuo di svalutazione monetaria riferito ai dodici mesi
precedenti; attuazione di nuovi investimenti e dell'incidenza delle quote di
ammortamento; entità delle variazioni dei costi operativi gestionali; recupero annuo
di produttività; estensione della Consistenza delle aree verdi da curare e modifiche
della qualità del servizio, dando atto pertanto che l'importo potrà subire variazioni,
anche in riduzione, in ragione delle modifiche quantitative e/o qualitative dei servizi.

9.3 L'aggiornamento del corrispettivo dovrà dalle Parti essere definito entro il 31
Ottobre di ogni anno con effetto dal 1° Gennaio successivo.

9.4 Il Gestore deve presentare annualmente, in occasione della richiesta di
aggiornamento del corrispettivo, il Piano di manutenzione programmata ordinario.

ART. 10 -PERSONALE

10.1 Alla scadenza della presente convenzione o nel caso di risoluzione contrattuale o di revoca della medesima, il Gestore dovrà trasferire al nuovo affidatario del servizio o al Comune, nel caso di gestione in economia, il proprio personale alle condizioni e ai termini di legge in vigore al tempo in cui si verificherà l'evento.

10.2 Qualora si verificino condizioni di deficitarietà strutturale della società, la stessa si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto a ridurre la corrispondente spesa relativa al personale.

ART. 11 -SEPARAZIONE CONTABILE

11.1 Il Gestore, per quanto riguarda l'organizzazione e la gestione del servizio manutenzione del verde, si obbliga a predisporre un'adeguata separazione contabile, per centri di costo, al fine di: conoscere i costi effettivi con il supporto di informazioni veritiere; vincolare l'impresa ad operare nel modo più efficiente; realizzare condizioni di trasparenza nell'organizzazione dei servizi.

11.2 Le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dando atto che il mancato rispetto della presente disposizione costituisce motivo di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 16 del presente contratto.

ART. 12 -VERIFICHE SULL'ATTIVITA' DELL'AZIENDA

12.1 Il Comune, avvalendosi di tecnici anche esterni alla struttura comunale, può in qualunque momento effettuare visite e sopralluoghi nella sede del Gestore e nei luoghi in cui viene svolto il servizio, con particolare riferimento alla condizione di operatività, di efficienza e di sicurezza degli impianti dell'azienda.

12.2 Il Gestore assicura la massima collaborazione e disponibilità affinché il Comune possa adeguatamente svolgere la propria funzione di controllo in ordine a documenti, opere e impianti attinenti il servizio oggetto del contratto.

12.3 Il Comune, ove riscontri deficienze o anomalie nell'erogazione del servizio,

ART. 15 -REVOCA

15.1 E' attribuita al Comune la facoltà di revocare l'affidamento del servizio al Gestore per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, tali da rendere la prosecuzione del rapporto non conforme alle finalità pubbliche.

15.2 Il Comune dovrà adeguatamente motivare il provvedimento di revoca dell'affidamento. La revoca comporta la restituzione al Comune dei beni mobili e immobili di proprietà del Gestore, necessari e funzionali all'espletamento del servizio, nonché dei beni concessi in uso o in comodato.

15.3 Il Comune è obbligato a corrispondere un'equa indennità, determinata con i criteri di cui all'art.24, comma 4, lett. a) e b) del R.D.2578/1925. Il Comune dovrà subentrare nei contratti che il Gestore ha in corso con i terzi per l'esecuzione del servizio.

15.4 Il Gestore deve assicurare la continuità del servizio fino all'atto dell'assunzione dei servizi da un altro Gestore o dal Comune in economia.

ART. 16 -RISOLUZIONE CONTRATTUALE

16.1 Il Comune dovrà chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

il Gestore risulti imputabile di gravi violazioni agli obblighi contrattuali senza che ad essi venga posto tempestivamente rimedio; lo stato di liquidazione del Gestore, sentenza dichiarativa di fallimento o altra procedura concorsuale, nonché quant'altro previsto ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile.

16.2 L'inadempienza riscontrata deve essere contestata dal Comune in modo dettagliato al Gestore, con l'intimazione alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento. Il Gestore, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà presentare deduzioni alle violazioni contestate, sia in merito alla gravità delle medesime che alla relativa imputabilità.

16.3 Qualora il Gestore si dimostri inadempiente e non cessi il proprio comportamento, il Comune può richiedere la risoluzione del contratto in base alle norme del codice civile, oltre il risarcimento dei danni.

16.4 La risoluzione del contratto comporta il trasferimento al Comune, ovvero al soggetto indicato dallo stesso, dei beni mobili ed immobili strettamente funzionali all'espletamento del servizio, previa corresponsione di un'equa indennità, determinata ai sensi dell'art.24, comma 4, lett. a) e b) del R.D.2578/1925.

16.5 Il Comune potrà trattenere una equa somma a garanzia dei danni procurati dal Gestore in dipendenza del grave inadempimento che ha dato origine alla procedura di risoluzione contrattuale. I beni di cui al punto precedente dovranno essere in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione, salvo il degrado per il normale deperimento d'uso.

16.6 Il Comune dovrà subentrare nei contratti che il Gestore ha in corso con i terzi per l'esecuzione del servizio.

16.7 Il Gestore dovrà assicurare la continuità del servizio anche nel caso in cui sia dichiarata la risoluzione fino all'atto dell'assunzione dei servizi o da un altro Gestore o dal Comune in economia.

16.8 Le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136; il contratto s'intenderà automaticamente risolto di diritto qualora le transazioni finanziarie non avvengano nel rispetto delle suddette disposizioni.

ART. 17 -CLAUSOLE VARIE

17.1 Il Comune pone gratuitamente a disposizione del Gestore i dati, le informazioni, i progetti e i documenti utili per la gestione del servizio di cui alla presente convenzione, impegnandosi a fornire successivamente anche gli aggiornamenti degli stessi. 17.2 Il Comune assicura l'impiego della Vigilanza Urbana finalizzato al

rispetto, nell'ambito territoriale di competenza, del regolare espletamento dei servizi,
anche emettendo apposite Ordinanze.

17.3 Il Comune comunicherà con congruo anticipo al Gestore le modifiche ai regolamenti comunali che possano in qualsiasi modo influire sul servizio, anche acquisendone parere non vincolante.

17.4 Qualora si verificano casi straordinari, o qualora il Comune decida di richiedere al Gestore di estendere e/o potenziare il servizio a standard superiori rispetto a quelli previsti dalla presente convenzione, le parti concorderanno maggiorazioni infrannuali al corrispettivo definito.

17.5 La Società si obbliga con la sottoscrizione del presente contratto a recepire tutti i sistemi di controllo che l'Ente attuerà in conseguenza di disposizioni normative vigenti e/o future.

ART. 18 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

18.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in relazione al presente contratto, verranno risolte con spirito di accordo bonario, nel caso di perdurare del disaccordo è esclusivamente competente il Foro di Rimini.

ART. 19 – ATTI RICHIAMATI

Fanno parte integrante del presente contratto, e si intendono allegati allo stesso, anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo e depositati agli atti del Comune, i seguenti atti:

– Consistenza delle aree verdi da curare – Caratteristiche e frequenza del servizio programmato.

– Preziario delle prestazioni.

– Regolamento Comunale del verde.

– Verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione della GEAT S.p.A. in data

GEAT S.p.a.


COMUNE DI RICCIONE

IL PRESIDENTE

IL DIRIGENTE

geat s.p.a.
(Sig. Alessandro Casadei)
~~Via Lombardia n. 17~~
~~47838 Riccione (RN)~~
~~F. e P. 02 418 910 408~~

(Arch. Gilberto Facondini)



Si autorizza l'inserimento nel Registro degli atti del Comune (R.S.P.).

Riccione, li 20 Dic. 2012

Il Segretario Comunale

(Dott.ssa Lia Piraccini)

